Condizioni Generali di Vendita

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

- **1.1 -** Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano tutti i rapporti di fornitura intercorrenti tra il Cliente e il Fornitore.
- **1.2** Anche in caso di deroghe concordate per iscritto, le presenti condizioni continueranno ad applicarsi con riferimento alle disposizioni non espressamente derogate.

ART. 2 FORMAZIONE DEL CONTRATTO

- **2.1 -** Il contratto di vendita si intende perfezionato solo a seguito della conferma dell'ordine inviata da parte del Fornitore, ovvero per effetto della sua diretta evasione da parte di quest'ultimo.
- **2.2** Il perfezionamento del contratto comporta l'automatica applicazione di tutte le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Vendita.
- **2.3 -** Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio del Fornitore non sono impegnative e vincolanti per quest'ultimo fino a quando non vengono confermate per iscritto dallo stesso Fornitore mediante l'invio al Cliente di una conferma dell'ordine.

ART. 3 PREZZI E PAGAMENTI

- **3.1 -** I prezzi dei prodotti si riferiscono al listino prezzi applicato al Cliente e riportato sul modulo copia commissione e/o in vigore al momento dell'emissione dell'ordine.
- **3.2 -** Il Fornitore si riserva il diritto di rettificare il listino prezzi di cui sopra, entro tre (3) giorni dal ricevimento dell'ordine, previa comunicazione scritta al Cliente.
- **3.3** I prezzi dei prodotti si intendono sempre CIP Cliente (Incoterms 2020). I pagamenti dovranno essere effettuati mediante le modalità e alle coordinate bancarie specificate in fattura o previamente concordate tra le parti.
- **3.4 -** Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari del Fornitore non producono alcun effetto liberatorio per il Cliente fino a quando le relative somme non siano state regolarmente acquisite dallo stesso Fornitore.
- 3.5 Salvo patto contrario, i pagamenti verranno effettuati in Euro.
- 3.6 Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti attribuisce al Fornitore il diritto di:
 - a) sospendere le forniture in corso, anche se non relative al pagamento in questione;
 - b) variare le modalità di pagamento per le forniture successive, anche richiedendo il pagamento anticipato o l'emissione di ulteriori garanzie;
 - c) richiedere, a decorrere dalla data di scadenza prevista per il pagamento e senza necessità di formale messa in mora, gli interessi moratori sulla somma ancora dovuta, nella misura del tasso previsto dalle norme di legge attualmente in vigore per le transazioni commerciali (in particolare il D.lgs. 231/2002 e successive integrazioni), fatta salva in ogni caso la facoltà del Fornitore di chiedere il risarcimento del maggior danno subito. Inoltre, nei suddetti casi, ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Fornitore diventa immediatamente esigibile. Il Cliente sarà tenuto al pagamento integrale dei prodotti anche nel caso in cui sorgano eccezioni, contestazioni o controversie che verranno definite solo successivamente alla corresponsione di quanto dovuto.
- **3.7 -** Ove il Cliente vantasse crediti a qualsiasi titolo nei confronti del Fornitore, quest'ultimo avrà facoltà di estinguere i propri debiti mediante compensazione integrale e/o parziale con i crediti vantati nei confronti del Cliente.
- **3.8 -** Resta, in ogni caso, in facoltà del Fornitore regolare i rapporti con il Cliente accettando altre modalità di estinzione delle obbligazioni diverse dall'adempimento.
- **3.9 -** Per eventuali difficoltà nei pagamenti delle fatture o per particolari necessità legate al credito, il referente per il Cliente è il Credit Management del Fornitore:

mail: pagamenti@pharmaidea.com

tel: 800 373555

ART. 4 CONSEGNA

- **4.1** La consegna dei prodotti da parte del Fornitore avverrà indicativamente entro 10 giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine, salvo diversi termini di consegna pattuiti con il Cliente.
- **4.2 -** Qualora il Cliente non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture, la decorrenza dei termini di consegna è sospesa e il Fornitore potrà ritardare le consegne fino a quando il Cliente non abbia corrisposto le somme dovute.

ART. 5 RITARDI NELLE CONSEGNE E FORZA MAGGIORE

- **5.1 -** Il Fornitore non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei suoi obblighi contrattuali nella misura in cui tale inadempimento derivi, direttamente o indirettamente, dal mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del Cliente.
- 5.2 Qualora una situazione di emergenza sanitaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione del Corona Virus Covid19), con consequente chiusura delle vie di comunicazione in entrata e in uscita dall'Italia, nonché tra le diverse località Italiane, e/o con restrizioni/limitazioni nell'import/export, si protragga per un periodo di tempo tale da rendere impossibile e/o irragionevolmente onerosa la realizzazione e/o l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali come disciplinati dalle presenti Condizioni Generali, il Fornitore non sarà responsabile (ad alcun titolo) per il mancato puntuale rispetto dei suoi obblighi derivanti dalla predetta situazione, ma dovrà prontamente darne comunicazione scritta al Cliente, in modo tale che le parti possano negoziare, in buona fede, termini e condizioni diversi da quelli previsti dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, al fine di consentire l'evasione dell'ordine alle condizioni ragionevolmente possibili nella situazione di emergenza sanitaria contingente e fino al cessare della stessa. Qualora le parti non siano in grado di addivenire ad un accordo entro 3 mesi dal ricevimento della predetta comunicazione scritta, ciascuna parte potrà cancellare l'ordine con effetto immediato, dandone comunicazione scritta in tal senso all'altra e nessuna parte sarà considerata inadempiente o altrimenti responsabile nei confronti dell'altra a causa del ritardo nell'esecuzione o della mancata esecuzione dell'ordine.
- **5.3** Nessuna parte sarà responsabile nei confronti dell'altra per mancato, ritardato o non puntuale adempimento, di qualsiasi obbligazione e/o disposizione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, e/o degli ordini ad esse relativi, dovuto ad eventi non ragionevolmente prevedibili e fuori dal controllo della parte, ivi espressamente inclusi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, incendi, inondazioni, terremoti, esplosioni, incidenti, guerre, rivolte, insurrezioni, sabotaggi, epidemie, restrizioni per quarantena, situazioni di emergenza sanitaria per le quali lo Stato Italiano o altre autorità pubbliche, anche straniere, abbiano emanato misure urgenti in materia di contenimento e gestione di tale situazione, scioperi, blocchi dei trasporti, eventi naturali ed atti di qualsiasi pubblica autorità, anche straniera ("**Forza Maggiore**").
- **5.4 -** La parte colpita da una causa di Forza Maggiore dovrà darne immediato avviso scritto all'altra parte, identificando la causa stessa ed indicando le sue conseguenze sotto il profilo dell'adempimento degli obblighi contrattuali. Nel caso di ritardi dovuti a cause di Forza Maggiore, la parte dovrà altresì fornire per iscritto una stima, quanto più precisa possibile, circa la durata degli effetti delle condizioni di Forza Maggiore.
- **5.5** La parte colpita da una causa di Forza Maggiore dovrà usare ogni sforzo al fine di continuare a rispettare le presenti Condizioni Generali di Vendita e le parti dovranno cooperare al fine di concordare in buona fede termini e condizioni diversi (da quelli contenuti nelle presenti Condizioni Generali di Vendita) per la prosecuzione del rapporto contrattuale per l'intero protrarsi della causa di Forza Maggiore. Nel caso in cui le parti non siano in grado di addivenire ad un accordo entro il termine di 2 mesi dal verificarsi di una causa di forza maggiore, ciascuna delle parti avrà il diritto di risolvere il contratto, previa comunicazione scritta in tal senso all'altra parte. Tale comunicazione dovrà indicare, tra l'altro, la prevista data di risoluzione.

ART. 6 ACCETTAZIONE E CONTESTAZIONI DELLE CONSEGNE

6.1 - All'accettazione della consegna, il Cliente deve apporre sul bollettino di consegna o sul Documento di Trasporto timbro e firma (leggibile), indicando data ed orario di consegna. Per eventuali contestazioni relative a difetti rilevabili (es. colli rotti, manomessi, mancanti, deteriorati ecc.), il Cliente dovrà accettare la consegna annotando una riserva specifica sul Documento di Trasporto, precisando la natura della riserva stessa (ovvero specificando il motivo ed allegando la

documentazione fotografica a supporto) e comunicare la riserva al Fornitore **entro e non oltre le 72 ore** successive alla data di ricevimento.

- **6.2 -** In caso di mancata segnalazione entro i termini di cui sopra o di genericità della riserva, il Cliente decadrà dalla facoltà di esercitare qualsiasi diritto.
- **6.3** Per contestazioni relative a mancanza di prodotto e/o deterioramento non rilevabile al momento della consegna avvenuta in cartoni sigillati, il Cliente è tenuto a segnalare tali difetti non riconoscibili al momento della consegna, **entro 8** giorni dalla data di ricevimento della stessa a pena di decadenza dalla facoltà di esercitare ogni diritto.

ART. 7 RESI

7.1 - Qualora il Cliente intenda rendere dei prodotti al Fornitore, dovrà richiederlo per iscritto indicando i prodotti, il numero di lotto ed i relativi quantitativi ed indicando il numero della fattura di acquisto emessa dal Fornitore o il numero del DDT (documento di trasporto).

I casi nei quali il Fornitore potrà accordare al Cliente un rimborso a fronte di un reso sono solo i seguenti:

- a) difetti relativi all'imballaggio o del prodotto per responsabilità del Fornitore o del suo trasportatore,
- b) errata consegna per responsabilità del Fornitore o del suo trasportatore, ovvero difformità rispetto all'ordine dei quantitativi e/o dei prodotti consegnati,
- c) provvedimenti delle autorità sanitarie che rendano i prodotti non più commercializzabili.

I difetti e/o le difformità dovranno essere segnalati entro i termini di cui all'art. 6.3 precedente.

A seguito del reso, il prezzo del prodotto sarà rimborsato attraverso l'emissione di una nota di credito pari al valore del prezzo indicato in fattura per l'acquisto e al netto di eventuali sconti.

- **7.2 -** Il Fornitore si riserva il diritto di non ritirare la merce oggetto della richiesta di reso e di demandare al Cliente la responsabilità dello smaltimento. Nel secondo caso, Il Cliente, qualora possibile, potrà avvalersi di due modalità di smaltimento:
 - **a)** scegliere lo smaltimento tramite *Assinde*; in questo caso, il Fornitore non avrà l'obbligo di rimborsare il Cliente ai sensi del precedente art. 7.1, in quanto lo stesso percepirà l'indennizzo dalla stessa *Assinde*, o
 - b) smaltimento del prodotto tramite operatori diversi da Assinde.

In entrambi i casi, il Cliente si impegna ad inviare al Fornitore copia firmata e timbrata del documento di smaltimento e, successivamente, copia del formulario di identificazione dei rifiuti IR e/o copia del Bollettino (DDT) di avvenuto smaltimento.

- 7.3 Non saranno invece accettati e rimborsati resi nei seguenti casi:
 - a) prodotti scaduti o in prossimità della scadenza o della data di utilizzo consigliata,
 - b) prodotti appartenenti alla catena del freddo (ovvero tutti quei prodotti che devono essere mantenuti, ad esempio, a temperatura +2°/+8°),
 - c) alterazione estetica del confezionamento secondario per manomissione del Cliente,
 - d) cancellazione dell'ordine da parte del Cliente successiva alla partenza della consegna,
 - e) deterioramenti del prodotto avvenuto durante il periodo di stoccaggio presso il Cliente,
 - f) richieste di reso non corredate da evidenza di corretta conservazione (autocertificazione, dichiarazione di conformità o timbro personalizzato sul DDT).

ART. 8 RECALL

8.1 - In caso di *recall* di un prodotto il Cliente si impegna a collaborare con il Fornitore al fine di ottimizzare il processo di recupero presso la propria sede dei prodotti (identificazione dei lotti, quantità ecc.) al fine di consentire il ritiro da parte del Fornitore.

ART. 9 NOTE DI CREDITO

9.1 - Eventuali note di credito verranno emesse soltanto a fronte di uno specifico accordo scritto tra il Fornitore e il Cliente.

ART. 10 DIVIETO DI CESSIONE

10.1 - La cessione da parte del Cliente dei diritti o doveri derivanti dal contratto, senza il preventivo consenso scritto del Fornitore, sarà considerata nulla e priva di effetti.

ART. 11 CODICE DI CONDOTTA

- **11.1** Il Cliente prende atto del fatto che il Gruppo Petrone ha adottato un proprio "Codice di Condotta", disponibile sul sito *internet* che contiene, tra l'altro, principi e norme riguardanti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Uffici e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio.
- **11.2** Le parti si impegnano a rispettare tutte le disposizioni di legge che vietano atti di corruzione e concussione in ambito nazionale o internazionale. In caso di violazione del suddetto obbligo, le presenti Condizioni Generali di Vendita si intenderanno risolte di diritto e con effetto immediato in danno della parte inadempiente.

ART. 12 NORMATIVA EXPORT CONTROL

- **12.1** Ai fini della presente clausola, i termini sottoindicati dovranno essere interpretati come segue: "**Prodotti**": qualsiasi prodotto la cui fornitura sia disciplinata dalle presenti Condizioni Generali.
- "Restrizioni al commercio": ogni restrizione relativa a Transazioni quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, richieste di permessi, notifiche alle autorità, embarghi, Sanctioned party lists, divieti,
- etc.

 "Sanctioned party list": lista di persone e società per le quali sussistono particolari divieti o restrizioni relative all'esercizio delle attività commerciali in base alle Leggi (come più avanti definite).
- "Transazione": ogni forma di esportazione, riesportazione, trasferimento, fornitura, o assimilabili, indipendentemente dal tipo di trasferimento.
- "Prodotti soggetti a restrizione": qualsiasi Prodotto soggetto a Restrizioni al commercio in base alle Leggi.
- "Leggi": tutte le leggi, normative, ordinanze, direttive, regole e regolamenti, siano esse internazionali, sovranazionali, federali, statali, locali, emanate da qualsiasi pubblica autorità italiana, europea, U.S., o di altro Stato (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trattati, regolamenti, direttive e decisioni dell'Unione Europea) che prevedano Restrizioni al commercio.
- **12.2 -** Il Cliente prende atto che il Prodotto fornito dal Fornitore in base alle presenti Condizioni Generali di Vendita potrebbe essere soggetto a Restrizioni al commercio al di fuori dell'Italia. Il Cliente dovrà, pertanto, rispettare tutte le Leggi, come sopra definite.
- **12.3 -** Il Cliente dichiara di non essere presente in nessuna Sanctioned party list e di non essere soggetta a controllo da parte di un soggetto inserito in una Sanctioned party list e si impegna ad informare immediatamente il Fornitore in caso di modifica di tale situazione.
- 12.4 Il Cliente dovrà ottenere dalle Autorità competenti le autorizzazioni necessarie prima di:
- (i) fornire i Prodotti al di fuori dell'Italia, se soggetti a Restrizioni al commercio ai sensi delle Leggi come sopra definite;
- (ii) fornire i Prodotti ad alcun paese, persona, o terza parte che non possa riceverlo ai sensi delle Leggi (di seguito Terzo soggetto ad embargo);
- oppure (iii) fornire i Prodotti a una persona o altro terzo se il Cliente è a conoscenza del fatto, o ha ragione di pensare, che tale persona o terzo intenda fornire i Prodotti ad un Terzo soggetto a embargo, o intenda utilizzarlo o consentire ad altri di utilizzarlo per attività militari o comunque soggette a restrizione.
- **12.5 -** Il Cliente si impegna ad ottenere e mantenere a sue spese ogni autorizzazione, approvazione, richiesta di autorizzazione, permesso o licenza necessaria alla stessa per effettuare la Transazione avente ad oggetto i Prodotti soggetti a restrizione.
- **12.6 -** Il Cliente si impegna a collaborare con il Fornitore in caso di audit o ispezioni relative alle attività oggetto del presente contratto secondo quanto previsto dalle Leggi.
- **12.7** Il Cliente terrà integralmente indenne e manlevato il Fornitore rispetto a qualsiasi danno, azione, pretesa o richiesta derivante da o comunque connessa alle disposizioni del presente articolo, inclusa ogni violazione commessa dai propri dipendenti o consulenti. Nel caso in cui il Cliente

risultasse appartenere ad una Sanctioned party list o essere controllato da un soggetto inserito in una Sanctioned party list oppure effettuasse Transazioni di Prodotti non in conformità alle Leggi, il Fornitore non potrà dar corso alle forniture.

ART. 13 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE

- **13.1** Fatto salvo ogni diritto o rimedio di cui il Fornitore possa disporre in base alla legge e fatto salvo il risarcimento del danno, senza determinare in capo al Fornitore responsabilità di alcun genere, lo stesso avrà il diritto di risolvere il contratto di vendita intercorrente con il Cliente, o parte di esso, con effetti immediati ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile, previa comunicazione scritta al Cliente, e nel caso:
- (a) il Clienti violi o non adempia:
- i) alle obbligazioni che riguardano il pagamento come da art.3;
- ii) alle obbligazioni che riguardano la normativa Export Control come da art.12;
- (b) vengano instaurati nei confronti del Cliente procedure concorsuali, fallimento ristrutturazione, o liquidazione coattiva.

All'occorrere di uno degli eventi sopra, tutti i pagamenti che debbano essere eseguiti dal Cliente in base al contratto di vendita diverranno immediatamente esigibili.

13.2 - Nel caso di cessazione o risoluzione del contratto di vendita, le disposizioni delle Condizioni Generali di Vendita destinate a esplicare ulteriori effetti, continueranno ad essere efficaci.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- **14.1** Le parti si impegnano a mantenere confidenziali e a non divulgare i dati personali, tutelati dal D. Lgs. 196/2003 come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 101/2018, eventualmente acquisiti nel corso del rapporto contrattuale. Tutti i dati personali di cui il Distributore dovesse venire a conoscenza saranno comunque raccolti, trattati, diffusi e comunicati nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003 come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 101/2018. Ciascuna delle parti può chiedere al responsabile per il trattamento dei dati riservati, nominato dall'altra parte, informazioni su quali dati personali vengono archiviati e ha il diritto di ricevere questi dati in un formato comune e leggibile. Ove previsto, può anche richiedere la cancellazione, la correzione o la limitazione del trattamento dei suoi dati. Se i dati personali dell'utente vengono trasferiti in un Paese al di fuori dell'UE che non fornisce una protezione adeguata, è possibile richiedere una copia del contratto che fornisca un'adeguata protezione dei dati personali.
- **14.2** Se una delle parti ha fornito il consenso per l'utilizzo dei suoi dati personali, può revocare il consenso in qualsiasi momento con efficacia futura. Se le parti utilizzano i reciproci dati personali sulla base di un legittimo interesse, possono opporsi all'uso dei propri dati. In questo caso, ciascuna delle parti si impegna a non utilizzare più i dati a meno che ciò sia necessario per esigenze normative. È possibile opporsi all'uso dei dati per scopi di *marketing* diretto, ad esempio la ricezione di *mailing list*, in qualsiasi momento senza ulteriori considerazioni.

ART. 15 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

15.1 - Le presenti Condizioni Generali di Vendita e i relativi contratti sono e saranno disciplinati dalla legge italiana.

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione, dall'esecuzione o dalla risoluzione dei contratti regolati dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, è esclusivamente competente il foro di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II° co., Codice Civile, il Fornitore dichiara di conoscere e accetta espressamente le seguenti clausole:

ART. 3 PREZZI E PAGAMENTI

ART. 5 RITARDI NELLE CONSEGNE E FORZA MAGGIORE

ART. 6 ACCETTAZIONE E CONTESTAZIONI DELLE CONSEGNE

ART. 7 RESI

ART. 12 NORMATIVA EXPORT CONTROL

ART. 13 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE

ART. 15 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE